

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

*(Seduta del 27 gennaio 2010)*

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI

Relatore di minoranza: LEONARDO LIPPI

## sulla proposta di atto amministrativo n. 146/10

a iniziativa dei Consiglieri GIANNINI, SANTORI

*presentata in data 20 gennaio 2010*

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE  
DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2005, N. 169 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposto**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 luglio 2004 , n. 15 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”;

Vista la propria deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169 concernente “Piano di gestione integrata delle aree costiere” così come modificata dalla deliberazione 10 marzo 2009, n. 117;

Ritenuto necessario procedere alla modifica delle norme tecniche di attuazione allegate al suddetto piano;

Vista la proposta dei Consiglieri Giannini e Santori;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

**DELIBERA**

di approvare la seguente modifica alle norme tecniche di attuazione del piano di gestione integrata delle aree costiere approvato con deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169, così come modificata dalla deliberazione 10 marzo 2009, n. 117:

a) dopo il comma 3 quater dell'articolo 13 è inserito il seguente:

“3 quinquies) I piani particolareggiati di spiaggia, nella fascia di arenile compresa tra la fascia di libero transito e la fascia edificabile, possono consentire la realizzazione di pavimentazioni in legno a carattere stagionale la cui profondità non può in ogni caso superare il 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale. Sulla stessa possono essere installati arredi mobili e strutture ombreggianti, sempre a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici ammesse dal medesimo piano particolareggiato di spiaggia .”.

**Testo approvato dalla Commissione**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

**Identico**

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

**DELIBERA**

**Identico**